



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Se ho un buono sconto il negoziante può rifiutarlo?

Autore: Redazione | 23/10/2016



Buoni sconto, offerte e promozioni: la revoca va pubblicata dal negoziante nella stessa forma con cui è stata promossa.

La pubblicazione o la diffusione di **buoni sconto** da parte di un negozio o di una catena commerciale obbliga il negoziante a rispettare la «promessa» fatta ai propri clienti. Per cui non è possibile rifiutare lo sconto una volta che si è alla cassa per

pagare. Né è possibile **rifiutare il buono sconto in determinati giorni della settimana** (ad esempio il sabato e la domenica) se tale limitazione non era stata indicata insieme all'iniziale offerta promozionale.

Il buono sconto è considerato, dal nostro codice civile **[1]**, una **offerta al pubblico**. In pratica si tratta di una proposta contrattuale che fa il venditore agli acquirenti e che acquista efficacia non appena questi, venuti a conoscenza della stessa, l'accettano, presentandosi alla cassa per pagare. Basta quindi questo semplice gesto concludente a far ritenere concluso il contratto con il venditore alle condizioni contenute nel buono sconto. Il commerciante, a questo punto, non potrà più tirarsi indietro.

Al cliente basta mostrare il **buono sconto** o il **dépliant** stampato dal venditore per aver diritto alla promozione.

Per essere valido, il buono sconto deve indicare tutti gli estremi dell'offerta commerciale: quindi il prodotto a cui si riferisce, le condizioni dell'offerta, le eventuali limitazioni (ad esempio, i giorni della settimana in cui non è valido) e la data a partire dalla quale esso è efficace. Se il buono non contiene limitazioni di sorta, si considera valido in ogni giorno della settimana. Se, inoltre, il buono non indica la **data di scadenza** esso è valido fino a quando il negoziante o la catena commerciale non comunicano alla clientela la sua **revoca**: detta comunicazione, però, per essere efficace deve avvenire nello stesso modo - o in forma equivalente - con cui è stata comunicata l'iniziale promozione. Per esempio, se un'offerta è pubblicata sul sito del venditore, anche la revoca deve essere comunicata con la medesima forma. Di norma, però, ogni dépliant o buono contengono l'indicazione della data di partenza e di scadenza della promozione.

Che fare se il venditore non riconosce il buono sconto?

Se il buono sconto conteneva indicazioni false o se il venditore non ci vuole riconoscere l'offerta regolarmente pubblicizzata, possiamo far ricorso al **Garante per la Concorrenza e il mercato**, inoltrando una segnalazione per **pubblicità ingannevole**. In tal caso, l'Authority applicherà una multa al venditore che non voglia riconoscerci la promozione inizialmente promessa. Il ricorso è aperto a chiunque e non richiede avvocati. Sul sito dell'Autorità sono indicate le istruzioni per inoltrare il ricorso.

Note

[1] [Art. 1336 cod. civ.](#)